



Associazione “**I Popolari**” del Piemonte

Seminario sul tema
LO STATUS GIURIDICO DEI PARTITI
Indispensabile per la credibilità del sistema democratico
Torino, 31 ottobre 2013

DOCUMENTO CONCLUSIVO

PREMESSE

Questa proposta segue una **linea di condivisione e fedeltà alla nostra Costituzione**, che prevede una **democrazia parlamentare organizzata attraverso i partiti**.

Riteniamo non esista un altro modello possibile nel nostro Paese. Se pensiamo al meccanismo di formazione del Parlamento, l'**alternativa ai partiti sono i comitati elettorali** creati da singoli candidati e **sostenuti dalle lobby** dei poteri economici oppure aggregazioni occasionali dai contorni inevitabilmente equivoci e contraddittori.

I partiti, secondo la Costituzione, sono libere associazioni di persone con il fine di “concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Definizione forse generica, ma capace di comprendere ogni aggregazione, indipendentemente da come si autodefinisce (partito, movimento, comitato, lista civica, lega, “popolo” ecc.), che, partecipando a libere elezioni ed eleggendo propri rappresentanti, concorre appunto a determinare la politica nazionale (o regionale).

Lo status giuridico dei partiti purtroppo non è mai stato successivamente precisato con norme vincolanti capaci di evitare le **derive** che si sono nel tempo verificate.

Nella Prima Repubblica si è vista la dilatazione eccessiva del peso dei partiti, con la tendenza a occupare tutti i ruoli di potere (**partitocrazia**) e annullare gli spazi di autonomia della società civile. Si è quindi avuto lo straripamento dei partiti (e dei sindacati), diventati organi burocratici, in alcuni casi imponenti e messi in condizione di operare senza verifiche. In tale contesto, il tesseramento a base clientelare ha fatto spesso premio sui valori individuali e sui contenuti. Questa “onnipotenza” dei partiti ha permesso il diffuso malcostume rivelato dalle inchieste di Tangentopoli.

Nella Seconda Repubblica se è vero che gli apparati di partito sono più “leggeri” dei precedenti, è pur vero che l'**accentramento del potere nei vertici** è aumentato vistosamente proprio a causa della competizione “leaderistica” imposta dal sistema maggioritario. Quando gli elettori finiscono per scegliere indirettamente persino il presidente del Consiglio (il leader della coalizione maggioritaria), nei partiti si crea un’identificazione fortissima tra il “capo” e il soggetto politico che egli guida. Ecco i **partiti “personali”** (pure nella denominazione, in cui compare il cognome del fondatore) o sostanzialmente identificati con il proprio leader.

Anche nelle forze politiche organizzate su base democratica, le strutture di vertice hanno acquisito un peso inedito e abnorme, soprattutto dopo che il vigente sistema elettorale ha di fatto delegato loro la scelta dei parlamentari.

Va poi rimarcato che gli episodi di **corruzione e malcostume** – come le cronache hanno ampiamente dimostrato – sono **ancora aumentati negli ultimi anni** caratterizzati a tutti i livelli

dalla deriva personalistica. Inoltre, in quelle formazioni che si sono avventurate sulla via delle conte congressuali del consenso interno, i “signori delle tessere” hanno mantenuto inalterato il loro ruolo.

I guasti in successione delle diverse degenerazioni hanno riproposto e ulteriormente radicalizzato il discredito dell’opinione pubblica verso la politica e i partiti, con il rischio di coinvolgere la stessa democrazia che dovrebbero rappresentare.

Crediamo che una **condizione essenziale per recuperare credibilità al sistema democratico consista nel realizzare la regolamentazione giuridica dei partiti**. I tre principi che devono guidare le norme del loro status giuridico sono la responsabilità, la trasparenza e la sobrietà.

RESPONSABILITÀ

Il **partito** deve essere una **associazione legalmente riconosciuta** per poter assumere anche di fronte alla legge le proprie responsabilità.

Con modalità specifiche, al partito politico va concessa la **personalità giuridica** (cui consegue autonomia patrimoniale) fatto salvo il pieno rispetto dei principi richiamati dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, della difesa del pluralismo, della trasparenza delle risorse e delle spese.

Si propone l’istituzione di un **Comitato di garanti** - tre o cinque persone scelte dal Capo dello Stato o dalla Corte Costituzionale - con il compito di vagliare il carattere democratico degli statuti e il loro rispetto dei principi costituzionali.

Riteniamo che sia **contraddittoria l’adesione dei partiti al sistema democratico se essi non hanno** una struttura e delle **prassi democratiche** nella loro vita interna. È debole la democrazia dei partiti senza democrazia nei partiti.

TRASPARENZA

È fatto **obbligo** ai rappresentanti dei partiti **di depositare lo statuto** presso la Corte Costituzionale. Questo atto, se lo statuto è giudicato in linea con i principi costituzionali, permette di attribuire al partito la personalità giuridica e possedere beni stabili e mobili.

Si costituisce così un **Registro nazionale dei partiti**, accessibile anche per via telematica.

Lo statuto deve necessariamente indicare:

- le modalità di iscrizione/adesione/partecipazione al partito;
- i diritti e i doveri degli iscritti/aderenti e i relativi organi di garanzia;
- gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;
- la composizione e la procedura di convocazione di organi rappresentativi degli iscritti/aderenti;
- le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;
- le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, per le cariche di sindaco e di presidente della Provincia.

I deliberati dei partiti acquistano valore di atto pubblico.

Obbligo di **deposito** alla cancelleria del tribunale competente per territorio **del bilancio annuale**. Sul sito web del Registro nazionale dei partiti vengono pubblicati il bilancio nazionale e quelli delle singole strutture regionali di ciascun partito.

Ogni cittadino può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei singoli candidati.

Nel bilancio saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati; nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dai

quali il partito abbia partecipazione. Ogni altra entrata deve essere indicata con il nome e l'indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento.

SOBRIETÀ e RIGORE

I partiti politici che hanno depositato un proprio statuto, poi approvato, possono usufruire dei contributi per le spese elettorali e accedere alle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla legge o all'erogazione di servizi.

I partiti politici e le loro articolazioni periferiche non possono ricevere altri finanziamenti, oltre a quelli di legge, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta:

- da parte dello Stato, delle Regioni, degli enti locali (esclusi i fondi per le attività istituzionali dei gruppi parlamentari o consiliari) o da parte di altri enti pubblici;
- da parte di società il cui capitale è partecipato in misura superiore al 10 per cento dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali o da altri enti pubblici;
- dalle società controllate o collegate alle società di cui sopra.

Rigorous limite delle spese elettorali di ogni singolo candidato per evitare che i candidati forniti di mezzi e disposti a spenderli, possano prevalere su coloro che non ne dispongono o che reputano sconveniente usarne. Il sistema democratico obbliga a trovare un limite ragionevolmente basso per le spese indispensabili a mantenere opportuni contatti con il corpo elettorale. Questo era il pensiero di Luigi Sturzo, che riteniamo pienamente valido ancora oggi.

Su spese specifiche e rendicontate, prendendo a base le cifre indicate della legge 157 del 1999 – pari a circa un quinto delle somme che i partiti hanno avuto a disposizione nei deprecabili anni dal 2008 al 2011 – si ritiene quindi **necessario mantenere una quota ridotta di finanziamento pubblico come garanzia di pluralismo** e di pari opportunità di azione politica per tutti i partiti e i candidati, indipendentemente dalle loro ricchezze.

Finanziamento pubblico da effettuarsi **principalmente come erogazione di servizi** (ad esempio disponibilità di sedi e spazi di comunicazione) e garantendo in ogni caso una equilibrata distribuzione tra organizzazioni centrali e periferiche.

SANZIONI

All'inosservanza delle norme si dovrà far fronte, affiancando a quelle già oggi previste, nuove sanzioni: civili, amministrative e penali.

Auspichiamo che ciò avvenga con particolare riguardo alla violazione delle disposizioni in materia di "trasparenza", a cominciare quindi da quelle sulla registrazione degli atti e sul bilancio.

Se gli atti depositati nella cancelleria del tribunale dai partiti e dai singoli candidati – per questi ultimi riguardo alle loro spese elettorali – contengono omissioni e inesattezze per alterare la verità, i responsabili incorrono nel **reato di falso in atto pubblico**.

Nel caso poi che il tribunale accerti che il bilancio è inattendibile, che contiene informazioni false o tese ad alterarne in modo significativo i risultati, occorre prevedere la **perdita per un periodo da uno a cinque anni del diritto ai rimborsi elettorali corrisposti dallo Stato e agli altri benefici** previsti per il partito politico e i suoi candidati.

REVISIONE ART. 49

Aderendo alle linee sopra esposte, sarebbe possibile riformulare l'attuale articolo 49 della Costituzione, senza restringere la libertà di associazione e senza trasformare l'associazione-partito

in organo dello Stato. Potrebbe andar bene il testo proposto dalla Commissione Bozzi con minimi aggiustamenti:

“49 - Tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere, con strutture e metodo democratici, a determinare la politica nazionale. La legge disciplina il sostegno alle attività dei partiti, con riguardo alle loro organizzazioni centrali e periferiche, e prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza e il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

La legge detta altresì disposizioni dirette a garantire il rispetto delle norme statutarie, compresa la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà politica dei partiti e la designazione dei candidati alle elezioni.”

Associazione culturale “I Popolari” del Piemonte – corso Trento 13 – 10129 Torino

Sito internet: www.associazionepopolari.it

Indirizzo e-mail Associazione: segreteria@associazionepopolari.it

Indirizzo e-mail Rinascita popolare: redazione@associazionepopolari.it